SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2481

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, GANDINI, PODESTÀ, STAGLIENO e ELLERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1996

Norme per la razionalizzazione delle leggi speciali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – È da tutti avvertita l'esigenza di procedere alla razionalizzazione delle leggi vigenti in materie di fondamentale importanza.

Nel nostro Paese vi sono troppe leggi, spesso in contrasto fra di esse o quanto meno non sempre compatibili e ciò crea incertezza interpretativa, notevoli difficoltà applicative, grande confusione nei cittadini e senso di sfiducia nei confronti dello Stato.

L'ideale sarebbe cancellare con un colpo di spugna tutte le leggi e rifarle *ex novo*, riducendone il numero e semplificandone il contenuto.

Poichè questa è una pura illusione, si può tuttavia procedere in tempi brevi all'accorpamento in testi unici delle leggi vigenti nei settori più importanti quali l'agricoltura e gli alimenti, il fisco, la pubblica istruzione, la previdenza o assistenza, la sanità pubblica, l'urbanistica e le antichità e belle arti.

Allo scopo si propone la costituzione di una commissione di esperti nominati fra i loro membri dal corpo universitario (15), dalla magistratura (15), dal consiglio nazionale forense (15), nonchè da 16 membri nominati dal Presidente della Repubblica e da 15 nominati fra i parlamentari, onde assicurare il necessario collegamento fra la commissione ed il Parlamento.

La commissione dovrà elaborare testi unici che devono rispettare il contenuto sostanziale delle leggi vigenti e cioè non contenere innovazioni, ma assicurare soltanto una loro più razionale e sintetica stesura.

Alla commissione sono conferiti poteri analoghi a quelli delle commissioni permanenti del Parlamento in sede redigente. I testi unici redatti dalla Commissione ricevono infatti il visto del Governo e vengono presentati ad una delle Camere, che esercita un controllo di mera conformità (non può cioè modificare il testo ma solo verificare se vi sono eventuali innovazioni).

Se invece rinviene delle innovazioni, la Camera, con l'approvazione di un ordine del giorno in cui rileva in sintesi le modifiche e le innovazioni apportate, la restituisce alla Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante la disciplina per la costituzione ed il funzionamento di una Commissione per la formazione di testi unici nelle principali materie disciplinate da leggi speciali, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Commissione per la formazione di testi unici nelle materie disciplinate dalle leggi speciali)

1. È costituita una Commissione degli esperti avente il compito di procedere alla semplificazione e razionalizzazione, mediante accorpamento in testi unici, delle leggi speciali vigenti in materia di:

a) agricoltura e alimenti;
b) fisco;
c) pubblica istruzione;
d) previdenza e assistenza;
e) sanità pubblica;
f) urbanistica, antichità e belle arti;

2. I testi unici redatti dalla Commissione non devono contenere innovazioni o modifiche di sostanza, ma devono conservare integro lo spirito delle leggi accorpate.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta di 76 membri, dei quali:

a) 15 nominati dal Parlamento fra i suoi membri con criterio proporzionale e in modo che sia rappresentato ogni gruppo parlamentare;

b) 15 nominati dal corpo universitario fra i suoi membri;

c) 15 nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati aventi almeno dieci anni di servizio effettivo;

d) 15 nominati dal Consiglio nazionale degli avvocati e procuratori, fra gli avvocati aventi almeno quattro anni di iscrizione all'Albo degli avvocati;

e) 16 nominati dal Presidente della Repubblica fra i funzionari dello Stato, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato.

2. Le nomine devono essere orientate in modo da assicurare un'equa distribuzione per competenza sulle materie oggetto di accorpamento in testi unici.

3. Nella prima riunione la commissione elegge il suo Presidente e procede quindi alla formazione delle sottocommissioni per materia.

4. Ogni sottocommissione nella prima riunione elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente.

Art. 4.

(Ratifica delle Camere)

1. Il testo definitivo elaborato dalla Commissione viene sottoposto all'esame delle Camere, per il controllo di conformità del testo alla legislazione vigente.

2. È fatto divieto alle Camere di apportare emendamenti al testo.

3 Ove la Camera investita dell'esame ravvisi nel testo unico sottoposto al suo esame la sussistenza di innovazioni o modifiche di sostanza alla legislazione vigente oggetto di accorpamento in testo unico, rimette l'elaborato alla Commissione degli esperti con approvazione di un ordine del giorno contenente in sintesi l'indicazione delle innovazioni o modifiche accertate.

4. Ove invece la Camera investita dell'esame del testo unico ne ravvisi la conformità alla legislazione vigente, ne dichiara la conformità ed approva il testo unico nel suo complesso.

5. Il testo approvato ai sensi del comma 4 passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento e, se approvato, diventa legge dello Stato automatica abrogazione di tutte le leggi aventi ad oggetto la materia accorpata in testo unico.

Art. 5.

(Durata della Commissione)

1. La durata della Commissione è fissata in tre anni, decorrenti dal suo insediamento.

Art. 5.

(Retribuzione e indennità)

1. I membri della Commissione conservano lo stato e la retribuzione dell'attività lavorativa di provenienza ed hanno diritto unicamente ad una indennità di missione per il rimborso delle spese di viaggio e di effettiva permanenza in Roma nei giorni di seduta. Detta indennità è raddoppiata per lavoratori autonomi.

2. La mancata partecipazione non giustificata a più di due sedute comporta l'automatica decadenza del componente dalla Commissione, che tuttavia prosegue nei propri lavori.

3. Alla sostituzione del membro decaduto provvede, entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della relativa comunicazione del Presidente della Commissione, l'organo che ne aveva deliberato la nomina.

Art. 7.

(Personale e sedi)

1. Ogni Ministero competente per materia è tenuto a fornire a ciascuna sottocommissione la sede per le riunioni nonchè gli uffici e il personale occorrente.

2. Il Parlamento mette a disposizione della Commissione, per le riunioni plenarie della stessa, un'aula idonea e il personale di servizio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.